

## LA MEDIAZIONE PENALE MINORILE\*

di  
Lucia Chiappinelli

*Psicologa  
Istituto Penale per i Minorenni di Roma, Dipartimento Giustizia Minorile  
Ministero della Giustizia  
Resp. Settore Psicologia Giuridica CEIPA  
Socio Ordinario AIPG*

*\*Newsletter AIPG n° 12, anno 2003*

La mediazione in ambito penale minorile viene a collocarsi in un processo di cambiamento del modello di giustizia applicato.

Nel tempo cioè si è passati da un modello di Giustizia Retributiva dove ad un reato corrisponde una pena ad un modello di Giustizia Riabilitativa esclusivamente accentrata sul trattamento (chi delinque è da curare), per poi adottare un modello di Giustizia Riparativo-Conciliativa introdotto per supplire alle carenze che i modelli di riferimento precedente avevano evidenziato.

Così una delle maggiori novità dell'ultimo ventennio nel settore della giustizia minorile è stata proprio l'introduzione di questo istituto, nato negli Stati Uniti intorno agli anni 70, come sperimentazione di una possibile risposta alla delinquenza (soprattutto minorile), che, bypassando l'idea della risocializzazione del colpevole, andava puntando l'attenzione su un soggetto rimasto per molto tempo all'ombra:

**la vittima** individuo o società che rappresenta la parte lesa dalla commissione di un reato. Attualmente in Italia coesistono due approcci teorici di riferimento che fanno capo l'uno al modello anglosassone e l'altro al modello francese.

Il primo modello contestualizza il processo di mediazione nel sistema penale minorile, i destinatari della mediazione non perdono il proprio ruolo, sono l'uno la vittima e l'altro il reo e la mediazione tra loro diviene strumento del sistema giustizia atto a rinforzare il processo di responsabilizzazione del minore.

Il secondo modello si pone come asettico rispetto al contesto in cui la mediazione viene ad essere applicata, esso considera i destinatari della mediazione come due soggetti spogliati di ruoli predefiniti, portatori di vissuti che vanno reciprocamente riconosciuti e accolti.

I due modelli sopra descritti sono alla base delle diverse esperienze che nelle varie realtà locali italiane si vanno sperimentando (Torino, Bari, Trento, Milano e Catanzaro).

### **Obiettivi**

**La Mediazione Penale Minorile** rappresenta per la vittima la conquista di uno spazio di ascolto dove poter esprimere i propri vissuti e dare visibilità alla propria sofferenza. In questo spazio extra-giudiziale, quale è la stanza di mediazione, si cerca altro che la tutela giuridica della vittima, l'attenzione, infatti, viene quindi centrata non sui fatti ma sui vissuti perché in quella sede possa venire soddisfatta la necessità di ricomporre il conflitto tra le parti coinvolte, conflitto del quale la legge non ha il compito di curarsi. E' tuttavia un'occasione preziosa per il minore che commette reato, in quanto rappresenta un'occasione in cui lo stesso si trova a prendere coscienza concretamente delle conseguenze delle proprie azioni. Attraverso l'incontro/ascolto con la vittima il minore "contatta" l'altrui sofferenza e più responsabilmente giunge a dare un senso e ad accettare

la sanzione penale nonché ad attivarsi per riparare al danno procurato ripristinando l'equilibrio all'interno delle relazioni tra le parti rese asimmetriche dalla commissione del reato.

### **Il Mediatore**

Compito di estrema delicatezza è dunque quello del **mediatore**, una terza persona **neutrale** rispetto alle parti, che dovrà possedere doti di grande equilibrio per gestire con efficacia l'incontro tra le due parti configgenti. Pertanto il mediatore non dovrà avere con questi ultimi alcun tipo di relazione e dovrà essere parte estranea al processo penale che coinvolge il minore.

Il mediatore dovrà quindi facilitare la comunicazione tra la vittima ed il reo al fine di far emergere, riconoscere ed accettare i sentimenti delle parti a confronto. In sede di incontri di mediazione tra le parti il mediatore non è solo ma lavora in équipe con altri operatori opportunamente formati alla pratica mediativa e con i quali opererà sinergicamente per il raggiungimento dello stesso obiettivo. Ci si forma e si può operare come mediatori in ambito penale minorile partendo da una professionalità di base aspecifica ma possedendo esperienza nel settore della devianza minorile e comunque effettuando un percorso di formazione specifico come mediatori presso Scuole o Agenzie formative specializzate.

### **Cornice Normativa**

La mediazione penale minorile trova spazi di applicazione all'interno del **D.P.R. 448/88** recante le norme di procedura penale a carico di minori.

La normativa vigente in materia infatti, nell'applicazione dell'**art.28 "Sospensione del processo e messa alla prova"** prevede che, nell'articolare il progetto oggetto di questa forma di "diversion", si possano inserire prescrizioni dirette alla riparazione del danno e alla promozione di iniziative di conciliazione con la vittima.

Altro spazio normativo ben definito si riscontra nell'**art. 564 del codice di procedura penale** che prevede la facoltà del P.M. di operare tentativi di conciliazione tra il querelante ed il querelato. Tuttavia, sebbene non chiaramente esplicitata, l'applicazione di un programma di mediazione può rientrare all'interno di una fase di **valutazione della personalità del minorenne (art.9/D.P.R. 448/88)** ed in caso di ascolto del minore prima della pronuncia di **non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art.27/D.P.R. 448/88)**.

Ulteriore spazi di applicazione infine, sono presenti in fase di esecuzione pena ove al minorenne sia applicata una misura sostitutiva alla detenzione quale **l'affidamento in prova al Servizio Sociale (art.47/Legge 354/75)**.

### **Le fasi del processo di mediazione**

#### **- Invio**

L'A.G., i Servizi della Giustizia o territoriali possono valutare, attualmente senza criteri rigidi definiti nella selezione né della tipologia dei reati, né degli imputati o vittime, la possibilità e l'opportunità di inviare presso un servizio di mediazione le parti coinvolte in un procedimento penale.

#### **- Raccolta del Consenso**

Una volta raccolto l'invio, l'équipe di mediatori, composta generalmente da operatori dei servizi della Giustizia, degli Enti locali e del Privato Sociale, curano la fase relativa all'acquisizione del consenso delle parti. Generalmente il minore ha modo di conoscere ed esprimere il suo consenso alla proposta di un programma di mediazione direttamente dagli operatori dei Servizi della Giustizia che hanno l'incarico di seguirlo durante l'iter penale quando questi, per invio dell'A.G., si trovano a curare la fase di raccolta del consenso per entrambe le parti. In questo caso, la parte lesa dunque, verrà a conoscenza di tale proposta attraverso un primo contatto (lettera, telefonata) da parte di un operatore dei servizi che avrà cura di spiegare, dopo aver chiarito il proprio ruolo, gli obiettivi che si intendono e si possono raggiungere attraverso il programma di mediazione.

In caso l'invio diretto da parte dell'A.G. al servizio di mediazione, entrambe le parti saranno contattate così come appena descritto per la parte lesa. Obiettivo primario in questo primo contatto con le parti è quello di poter giungere a fissare un incontro separato con le stesse per poter chiarire i fatti accaduti nonché esplicitare il programma di mediazione. Se le parti acconsentono a partecipare a tale incontro individuale, in tale sede l'operatore/mediatore dopo aver ascoltato una versione dei fatti e dei vissuti ad essi collegati chiarirà gli obiettivi del programma di mediazione. Effettuerà dunque una **verifica della fattibilità** andando a valutare le possibilità del minore di potersi adoperare per una qualche restituzione del danno cagionato nonché il bisogno della parte lesa a riguardo e raccoglierà l'eventuale adesione a partecipare ad un incontro congiunto tra di essi.

#### **- Mediazione**

Si giunge così ad aderire volontariamente all'incontro diretto tra l'imputato e la vittima. Pertanto, il mediatore in sede di primo incontro tra le parti, spiegherà nuovamente alle stesse la sua funzione, avendo cura di chiarire la sua posizione come differente da quella del giudice. Spiegherà le regole alla base dell'incontro, regole centrate soprattutto sul rispetto ed ascolto reciproco ed inviterà le parti a concentrarsi sui fatti accaduti e sui sentimenti ad essi collegati questa volta l'uno in presenza dell'altro. In questa fase il compito che si prefiggerà il mediatore sarà quello di facilitare la comunicazione direzionando lo scambio comunicativo sull'analisi di ciò che è accaduto, sull'espressione dei sentimenti a riguardo, nonché sulle perdite che ne sono seguite per poi giungere a **concordare e sottoscrivere un accordo** che risulti equo tanto per la vittima che per il reo. Definito l'accordo, la mediazione può ritenersi conclusa a buon fine, il mediatore dunque andrà a comunicare l'esito, in questo caso positivo, all'Istituzione o al Servizio inviante senza specificare altro sui contenuti emersi all'interno dei colloqui effettuati con le parti. Nella prassi corrente spesso, lì dove non si riesce a giungere o non si reputa opportuno un incontro di mediazione diretto tra le parti, l'aspetto conciliativo/riparativo con la parte lesa assume connotazioni simboliche concretizzandosi in una attività di pubblica utilità presso strutture operanti nel sociale. Il minore cioè, arriva, dopo aver attivato un percorso di revisione critica del proprio comportamento che lo ha reso artefice della commissione di un reato, ad impegnarsi in attività di volontariato opportunamente scelte anche in relazione al reato commesso. Così ad esempio, il minore autore di un reato relativo alla detenzione abusiva ed uso di armi o relativo ad aggressioni fisiche che hanno causato lesioni personali a terze persone, potrà arrivare a svolgere un servizio di volontariato presso Associazioni che si adoperano per la diffusione di una cultura pacifista e della non violenza.